



capitalizzazione degli interessi a debito nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso d'interesse debitore ultralegale, dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica del conto, per Commissioni di Massimo Scoperto, con riconoscimento dei maggiori interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 81.820,42 come risultante dalla esperita istruttoria (si veda in particolare l'importo evidenziato dal C.T.U. a pag. 17 della perizia depositata il 10.03.2015) in risposta al quesito peritale, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per restituzione di somme dal correntista corrisposte per i titoli di cui sopra. Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari (comprese le spese del CTP), oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Oneri della consulenza tecnica d'ufficio integralmente e definitivamente a carico della convenuta.

Salvis iuribus.

\*

#### CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

Voglia l'Ill.mo Tribunale:

IN VIA PRINCIPALE

Rigettare la pretesa di parte attrice per intervenuta prescrizione del diritto azionato o comunque, nel merito, poiché infondata e non provata.

\*

#### **MOTIVAZIONE**

1) La società attrice, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma di € 85.528,55, o alla diversa somma risultante a credito della stessa attrice all'esito dell'istruttoria, in restituzione di somme percepite da detto istituto di credito in applicazione di usi bancari contestati come illegittimi, quali interessi anatocistici, spese di chiusura periodica del conto, interessi debitori, commissioni di massimo scoperto, oltre agli interessi creditori maturati sul saldo qualora quest'ultimo, depurato delle voci indebite, fosse tornato creditore.



A sostegno di quanto assunto e richiesto, parte attrice ha prodotto documenti contabili, di provenienza di parte convenuta (elementi per il conteggio delle competenze), ed un elaborato tecnico peritale.

La difesa di parte attrice ha preso posizione sulle eccezioni svolte dalla convenuta, che ha rilevato:

- l'applicabilità, alla fattispecie, della prescrizione decennale decorrente da ogni singolo addebito e, in ogni caso, la applicabilità della prescrizione decennale decorrente dalla cessazione del rapporto di conto corrente, cessazione avvenuta in data 19.11.2002;
- la legittimità della capitalizzazione degli interessi (sia trimestrale che semestrale o annuale), in specie dopo il 30 giugno 2000;
- la irripetibilità ex art. 2034 c.c. di quanto pagato dal correntista alla banca a titolo di spese di tenuta e chiusura del conto, di commissioni di massimo scoperto ed interessi ultralegali;
- l'erronea computazione delle CMS nel conteggio eseguito ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia usura;
- la inammissibilità e la tardività della domanda attorea per non aver la attrice contestato gli estratti conto periodicamente inviati.

1.2) Sulla mancata contestazione degli estratti conto ha osservato che l'estratto di conto corrente un semplice documento contabile e che le operazioni bancarie in esso indicate e riassunte (che possono essere attive o passive) non danno luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito tra il cliente e l'istituto di credito, ma rappresentano l'esecuzione di un negozio che rimane unico, da cui derivano i crediti ed i debiti del correntista nei riguardi della banca.

L'approvazione, seppur tacita, dell'estratto conto, attiene unicamente alle annotazioni sul conto concernenti la loro realtà effettuale, ma non anche relativamente alla validità del titolo giuridico in base al quale sono state effettuate le stesse annotazioni.

In proposito, ha citato giurisprudenza secondo la quale "Nel contratto di conto corrente, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivino..." (Cass. sent. n. 18626 del 5 dicembre 2003) e varie altre pronunce sul tema.

1.3) Sulla capitalizzazione degli interessi ha rilevato che sono ormai pacifiche ed unanimi in giurisprudenza la nullità e l'inefficacia della clausola anatocistica della



capitalizzazione degli interessi, ancorché inserita nel contratto di apertura del conto corrente, per violazione dell'art. 1283 c.c.:

essa si basa su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, laddove gli usi contrari suscettibili di derogare al precetto di cui all'art. 1283 c.c. sono esclusivamente gli usi normativi, che non sono configurabili e non possono essere ravvisati nella prassi bancaria, non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c..

L'anatocismo applicato in conto corrente è indebito e sul punto la giurisprudenza, di legittimità, come di merito, è consolidata (ha citato sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010) ed oggi si può affermare che qualsiasi periodica capitalizzazione degli interessi passivi operata in conto corrente è indebita, con la conseguenza che le somme corrisposte a titolo di interessi anatocistici, anche con cadenza annuale, proprio perché illegittime, sono ripetibili.

1.4) Ha sostenuto la inapplicabilità della delibera CICR del 9 febbraio 2000, al caso di in esame, così come a qualunque altro rapporto contrattuale sorto, ovvero acceso, prima della entrata in vigore della delibera in parola.

Essa è inefficace perché manca, per dichiarata incostituzionalità, la norma delegante (comma 3 art. 25 D.lgs 342/99 di modifica dell'art. 120 TUB) che demanda al medesimo CICR, senza autonomia, il compito di indicare modalità e criteri di legittimazione della capitalizzazione con indicazione del vincolo della pari periodicità.

Inoltre non può derogare alla norma codicistica ex art. 1283 cod.civ. sia per assenza della fonte che legittimi il potere di delegificazione, (art. 120 TUB e sue modificazioni), sia per la inidoneità della norma regolamentare; nessuna "giustificazione" la banca può invocare per essersi conformata ad una disposizione – per essa favorevole e che le ha permesso di proseguire nella illegittima pratica anatocistica – incostituzionale ed in contrasto con una norma di legge.

Sul punto, parte attrice ha citato numerose pronunce giurisprudenziali ed ha osservato che la Banca non ha neppure dato prova del proprio adeguamento alla Delibera CICR, benché ciò non fosse di per sé sufficiente:

non ha prodotto la G.U. e neppure la comunicazione inviata al correntista, avente ad oggetto le nuove condizioni economiche.

Ha quindi osservato che appare corretto l'operato del CTU, il quale ha ritenuto illegittima ogni forma di capitalizzazione ed è conseguentemente pervenuto ad una quantificazione di tale indebito nella misura di €38.463,82 e ad una quantificazione



degli interessi attivi non accreditati, in ragione degli indebiti operati sul conto dalla banca, nella misura di €17.349,77, chiedendo la ripetizione della somma.

1.5) In merito alla nullità di addebito di Commissioni di Massimo Scoperto, ha rilevato che esse, per essere validamente applicate, abbisognano in primo luogo di essere correttamente pattuite, cioè determinate nel loro valore economico e nella loro percentuale di addebito.

Ha rilevato che dalla CTU emerge l'assenza di qualsivoglia pattuizione delle stesse e quindi si deve ritenere che l'addebito debba essere escluso per tutto il periodo oggetto d'indagine.

Sussiste quindi il diritto dell'attrice a vedersi restituire quanto illegittimamente corrisposto senza titolo, nella misura quantificata dal CTU di €8.660,86.

1.6) In merito alle spese fisse di chiusura, ha rilevato che esse, come le CMS, sono state oggetto di verifica da parte del CTU, che ha provveduto alla integrale esclusione delle stesse, attesa l'assenza di qualsivoglia documentazione che potesse legittimare il loro addebito

Ha osservato che, in primo luogo, esse non sono mai state oggetto di pattuizione e che, in secondo luogo, il loro implicito legame con la trimestrale pratica anatocistica rende le medesime illegittime.

Sussiste quindi anche per tale voce di costo il diritto dell'attrice a vedersi riaccreditare quanto illegittimamente corrisposto senza titolo, nella misura quantificata dal CTU, ovvero € 981,27.

1.7) In merito all'applicazione di un tasso di interesse ultralegale, ha osservato che la mancata pattuizione della misura percentuale del tasso di interesse debitore applicato in conto corrente rende, ai sensi dell'art. 1284 c.c., ripetibile in capo al correntista quando da questi versato in eccedenza rispetto al saggio legale pro tempore vigente.

Anche quanto all'interesse ultralegale, la ripetibilità delle somme corrisposte in eccedenza si estende a tutto il periodo oggetto di verifica.

Il CTU ha individuato l'indebito corrisposto dall'attrice a tale titolo, quantificandolo in € 16.364,70 e di tali somme l'attrice ha chiesto la ripetizione.

1.8) In merito all'applicabilità della norma di cui all'art. 2034 c.c., ha osservato che non è accoglibile la tesi secondo la quale il pagamento di interessi capitalizzati trimestralmente rappresenterebbe l'adempimento di una obbligazione naturale.

Ha citato in proposito giurisprudenza, la quale ha rilevato che difetta il requisito dell'adempimento spontaneo, osservando anche che è noto che la periodica capitalizzazione veniva imposta ai fruitori dall'intero sistema bancario, in conformità



delle direttive impartite dall'ABI, senza effettiva possibilità di una negoziazione individuale difforme.

1.9) Sulla prescrizione ha osservato che l'attrice ha validamente interrotto i termini di prescrizione e di ciò ha dato prova documentale.

Nella specie, in data 30.10.2012, veniva notificata dall'adito Organismo di mediazione alla BNL spa la richiesta di adesione alla procedura di conciliazione promossa da cui la banca rispondeva in data 26.11.2012 dichiarando espressamente di non aderire alla procedura.

L'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.28/2010, in tema di prescrizione, equipara gli effetti interruttivi della comunicazione alle parti della domanda di mediazione agli effetti della domanda giudiziale.

Non può pertanto essere accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice ad agire per la ripetizione delle somme indebitamente addebitate sul suo conto corrente, sollevata dalla Banca, che ha rilevato che il diritto si deve ritenere prescritto a far data dal 19.11.2012, stante l'avvenuta cessazione del rapporto di c/c in essere tra le parti alla data del 19.11.2002.

1.10) Nel merito ha rilevato che la CTU svolta in giudizio ha confermato la fondatezza della azione attorea, avendo acclarato la effettiva esistenza in conto corrente di tutti gli addebiti oggetto della presente azione.

Il perito, sulla base dei documenti contabili forniti dall'attore, ha quantificato gli importi addebitati per i titoli contestati dalla banca così individuandoli nella complessiva somma di € 81.820,42, di cui banca dovrà essere condannata al pagamento.

1.11) Ha chiesto pertanto l'accoglimento delle precisate conclusioni, come sopra riportate testualmente.

2) La Banca si è costituita in giudizio ed ha esposto quanto segue.

2.1.1) Quanto alla eccezione di prescrizione per il decorso del termine decennale dalla chiusura del rapporto ha rilevato, in primo luogo, che parte attrice avrebbe controbattuto tardivamente, dovendosi ritenere che anche la controeccezione di intervenuta interruzione della prescrizione sia soggetta a termini preclusivi.

In ogni caso, l'instaurazione del procedimento di mediazione non è sufficiente ad interrompere la prescrizione, ove la domanda presentata in sede di mediazione non abbia i requisiti della domanda giudiziale.

Il mero riferimento ai titoli della pretesa indicati nella comunicazione inviata in data 30.11.2012, in mancanza della esplicitazione della specifica richiesta (pagamento di



una somma determinata) rende dunque la comunicazione inidonea ad interrompere la prescrizione rispetto all'adempimento preteso (nella specie, per l'appunto, non esplicitato).

In subordine, nell'ipotesi in cui la richiamata comunicazione fosse ritenuta idoneo atto interruttivo, si osserva che la stessa potrebbe a tutto concedere valere rispetto alla sola generica pretesa (indicata nella comunicazione) di ripetizione degli illegittimi addebiti in c/c, non certo anche rispetto alla autonoma domanda - esplicitata solo con l'atto di citazione - di riconoscimento degli interessi dovuti sui saldi creditori risultanti dalle rettifiche contabili: posta quest'ultima determinata dal consulente tecnico d'ufficio in euro 17.349,77.

Interessi che non potrebbero in ogni caso ritenersi dovuti, in assenza della mala fede (nella specie neppure dedotta) dell'accipiens (art. 2033 c.c.).

2.1.2) Ha esposto comunque di non condividere il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24418/2010) secondo cui il termine di prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione delle somme in tesi indebitamente addebitate dalla banca nell'ambito del rapporto di c/c comincerebbe a decorrere solo dal momento della chiusura del conto, salvo che per le poste regolate in corso di rapporto mediante accrediti confluiti su conto scoperto (poiché non affidato o esposto oltre i limiti del fido) per le quali la prescrizione decorrerebbe dagli accrediti stessi: sarebbe in definitiva ripetibile la somma indebitamente pagata, non già il debito sostenuto come illegale.

Ha argomentato nel senso che il termine di prescrizione decorre dalle singole operazioni e, in via subordinata, ha osservato, che anche a voler accedere al principio affermato dalla Suprema Corte, nella specie si dovrebbe comunque ritenere verificata la prescrizione con riferimento ad una molteplicità di poste contestate, poiché regolate mediante accrediti confluiti su saldo passivo (non potendosi considerare l'esistenza di alcun affidamento in mancanza di prova della sua esistenza da parte dell'attrice).

2.2) Sulla asserita mancata pattuizione dei tassi di interesse e delle altre voci di spesa (chiusura trimestrale e c.m.s.) e sulla presunta violazione dell'art. 644 c.p., ha osservato quanto segue.

In particolare, sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi ha rilevato, in sintesi:

- che non può logicamente desumersi la mancata stipulazione nelle forme prescritte del contratto di c/c dalla sua mancata produzione in giudizio da parte della banca, atteso il pacifico decorso del termine legale di conservazione della relativa documentazione (art. 119 4° comma T.U.B.);



- che in nessun caso può essere sterilizzato l'effetto anatocistico per i periodi successivi al 1.7.2000 (art. 25 del D.Lgs 342/1999) atteso la pacifica reciprocità delle medesime condizioni sugli interessi attivi.

In merito al superamento dei tassi soglia usura, ha rilevato che le stesse risultanze dell'istruttoria hanno escluso qualsivoglia sfioramento rispetto ai tassi soglia e che, comunque, in nessun caso potranno essere riconosciuti gli interessi sui saldi creditori risultanti dalle eventuali rettifiche contabili in pacifica assenza della mala fede (nella specie neppure dedotta) dell'accipiens (art. 2033 c.c.).

2.3) In merito alle risultanze della consulenza tecnica, parte convenuta ha ribadito la contestazione della pretesa anche sotto il profilo del difetto di allegazione e di prova dei suoi fatti costitutivi, rispetto al quale non possono sopperire le risultanze della consulenza tecnica, poiché espletata sulla base di dati che lo stesso consulente ha indicato come incompleti ed approssimativi, quindi inattendibili e rispetto ai quali è "esclusa la possibilità di una ricostruzione analitica del conto e la verifica circa le somme versate e prelevate dal conto stesso" (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale).

3) Il Giudice ha disposto lo svolgimento di CTU, nominando all'uopo la Dott.ssa Marta Brigida, con studio \_\_\_\_\_ alla quale è stato chiesto di determinare:

- l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile proposta in atti, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi;
- l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista dalla prima alla ultima documentazione disponibile a titolo di spese fisse per chiusura periodica;
- l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista dalla prima all'ultima documentazione disponibile a titolo di Commissioni di Massimo Scoperto;
- l'ammontare complessivo degli interessi ultralegali, ossia della differenza tra l'ammontare degli interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto all'attrice con gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al saggio legale, fino al 31 dicembre 1993, ed al tasso di cui all'art. 117 T.U.B., cioè con il tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione dal 1° gennaio 1994;
- l'ammontare degli interessi creditori, conteggiati al saggio legale fino al 31/12/93 e, dal 01/01/94, al saggio di cui all'art. 117 T.U.B. (tasso massimo di emissione dei BOT





pro tempore vigenti), che sarebbero maturati a favore dell'attrice nel caso e sulle somme in cui il saldo periodico del conto, epurato dagli importi di cui alle voci di addebito contestati e maggiorato degli eventuali interessi creditori, da nominalmente debitore fosse divenuto creditore.

All'esito della CTU è stato svolto un tentativo di conciliazione, che non ha sortito effetti positivo.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

\*

4) La CTU ha osservato che sulla base della documentazione a disposizione è stato possibile effettuare, con metodi di calcolo sintetici e con tollerabili margini di imprecisione, il conteggio delle competenze illegittimamente addebitate nei conti.

In assenza degli estratti conto integrali, non è stato invece possibile effettuare i conteggi necessari per verificare la eventuale intervenuta prescrizione, secondo le indicazioni di cui alla sentenza delle S.U. Suprema Corte di Cassazione

4.1) La Consulente ha dato atto che parte attrice ha contestato alla banca, in relazione al rapporto di conto corrente

- l'applicazione di interessi anatocistici quantificandoli in Euro 46.564,56;
- l'applicazione illegittima di spese fisse di chiusura trimestrale per Euro 981,22;
- l'applicazione di interessi oltre il tasso legale non pattuiti prima del 1993 ed ex art. 117 TUB a partire dal 1994 per Euro 29.321,91;
- l'applicazione di CMS non pattuite per Euro 8.660,86.

Ha pertanto chiesto in restituzione la somma complessiva di Euro 85.528,55.

4.2) La Consulente ha osservato che nessun documento è stato prodotto agli atti di causa con riferimento al contratto di apertura del conto corrente e alle condizioni economiche applicate; pertanto non è stato possibile verificare le condizioni eventualmente pattuite. In particolare, non è stata rilevata in atti alcuna pattuizione specificamente comunicata ed approvata relativa alla capitalizzazione degli interessi, alle spese di chiusura, alle Commissioni di Massimo Scoperto.

La Consulente, pertanto, ha elaborato i conteggi escludendo ogni forma di capitalizzazione sugli interessi, considerando illegittime tutte le spese fisse di chiusura periodica addebitate dalla banca al correntista, escludendo ogni addebito a titolo di Commissione di Massimo Scoperto (CMS), sostituendo al tasso di interesse applicato dalla banca il tasso legale fino al 31 dicembre 1993 e successivamente dal tasso di cui all'art. 117 del T.U.B. (che, alla lettera a) del comma 7 prevede l'applicazione del "tasso nominale minimo e quello massimo rispettivamente per le operazioni attive e



per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione").

Dai conteggi effettuati sono emerse competenze illegittimamente addebitate (o non accreditate) al correntista per complessivi Euro 81.820,42, così suddivise:

interessi anatocistici, Euro 38.463,82;

spese fisse di chiusura periodica, Euro 981,27;

ammontare per CMS, Euro 8.660,86;

ammontare per interessi ultralegali, Euro 16.364,70;

ammontare di interessi creditori, Euro 17.349,77.

\*

5) Questo Giudice ritiene che la domanda proposta da parte attrice debba essere accolta, secondo le risultanze della CTU espletata.

5.1) Il diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca non è prescritto.

L'instaurazione del procedimento di mediazione è idonea, per espressa disposizione legislativa, ad interrompere il corso della prescrizione.

Non appare necessario che la domanda di mediazione indichi specificamente i dettagli del diritto fatto valere, essendo piuttosto sufficiente, alla luce della struttura stessa del procedimento di mediazione, che sia chiaro il rapporto dedotto.

Si può escludere, poi, che per l'interruzione della prescrizione siano necessari i requisiti della domanda giudiziale, perché è idoneo ad interrompere la prescrizione ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943, comma 4, cc) e, pertanto, è sufficiente una intimazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219 cc).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito inequivocabilmente che il termine di prescrizione, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, decorre dalla chiusura del rapporto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).

L'onere di dimostrare che le rimesse avessero, al contrario, funzione solutoria e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione decorre da ciascuna di esse ricadeva sulla banca convenuta, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cc (secondo il quale chi eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda).

La banca, tuttavia, nulla ha provato in merito all'eccezione sollevata.



La circostanza che la banca non sia tenuta alla conservazione dei documenti oltre il termine di dieci anni è irrilevante.

L'istituto di credito assume comunque i rischi connessi alla mancata conservazione dei documenti nei rapporti contrattuali che ha instaurato e, d'altronde, non può certo avvalersi della loro mancanza per affermare la legittimità del proprio operato, ove risultino prove contrarie in giudizio.

5.2) Nella presente causa appare centrale l'apprezzamento della Consulenza Tecnica svolta.

La Consulenza risulta approfondita, argomentata e coerente ed ha preso in considerazioni le osservazioni dei Consulenti di parte.

Non emergono motivi di alcun genere per discostarsi dalle conclusioni della stessa e questo Giudice ritiene pertanto di condividerne i risultati e farli propri.

Si deve osservare, in particolare, che i conteggi sono stati effettuati sulla base di presupposti giuridici corretti.

5.2.1) La mancata contestazione degli estratti conto non preclude la contestazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.

Di recente, sul punto, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 23421 del 17/11/2016 (Rv. 642654 - 01), "Ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Ne consegue che la contestazione relativa alla titolarità di un determinato strumento finanziario regolato in conto corrente (nella specie, un buono postale ordinario) non è preclusa dalla decadenza ex art. 1832 c.c., riguardando non già la verità delle operazioni annotate ma la sostanza del rapporto contabilizzato".

5.2.2) La Suprema Corte ha più volte ribadito che "In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione" (così, tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016 - Rv. 641046 - 01;



in senso analogo anche la recentissima Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24156 del 13/10/2017 - Rv. 645539 - 01).

Si deve escludere, peraltro, che con riguardo al pagamento di interessi anatocistici illegittimi o di altre somme illegittimamente addebitate dalla banca a vario titolo, si possa sostenere una irripetibilità, quale adempimento di obbligazione naturale.

In questo senso, Tribunale Pavia, sez. III, 22/12/2016, fonte De Iure Giuffrè, "In tema di contratto di conto corrente con la presenza di clausole che prevedano ad esempio la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, l'addebito in conto corrente di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese, il pagamento da parte del cliente della banca degli importi corrisposti in applicazione di tali clausole contrattuali non può riferirsi avvenuto in adempimento in adempimento di un'obbligazione naturale difettando il requisito della spontaneità dell'adempimento, richiesto appunto per qualificare un comportamento come adempimento di una obbligazione naturale. Al contrario per il cliente della banca la sottoscrizione di contratti con tali clausole consiste in un comportamento necessitato al fine di accedere ai servizi bancari".

Nel medesimo senso, con argomenti talora ulteriori e diversi, si vedano anche, Tribunale Bari, 21/06/2016, n. 3450, Tribunale Campobasso, 22/04/2011, n. 759, Tribunale Salerno, sez. I, 07/09/2010, n. 1985.

5.2.3) Non risultano essere state validamente pattuite le Commissioni di Massimo Scoperto applicate dalla banca.

5.2.4) Le spese fisse di chiusura del conto non sono legittime, non potendosi neppure individuare una legittima ragione della ripetuta chiusura del conto.

5.2.5) Non risulta essere stato pattuito per iscritto il tasso di interesse ultralegale applicato.

6) Parte convenuta deve essere condannata alla rifusione alla controparte delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura della causa, dell'effettivo valore della stessa e dell'attività processuale svolta in giudizio.

Le spese devono essere distratte a favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.

Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.

### **per questi motivi**

Definitivamente pronunciando nella causa n.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:



1) accertata e dichiarata l'illegittimità dell'applicazione da parte dell'Istituto di credito convenuto degli interessi anatocistici, delle spese fisse di chiusura periodica, delle Commissioni di Massimo Scoperto (CMS), degli interessi ultralegali e creditorî, condanna la Banca Nazionale del Lavoro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla società \_\_\_\_\_ in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 81.820,42 (ottantunomila ottocentoventi/42);

2) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta Banca Nazionale del Lavoro Spa, fermo restando l'obbligo solidale nei confronti del Consulente, condannando la stessa a restituire a parte attrice gli anticipi dalla stessa eventualmente versati, oltre ad interessi dalla data del pagamento degli anticipi alla data della effettiva restituzione.

3) condanna Banca Nazionale del Lavoro Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere le spese di lite in favore di \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore, con distrazione in favore dell'Avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 13.430, oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA e CPA, come per legge, oltre ad euro 660,00 per spese di contributo unificato, oltre ad euro 7.284,84 oltre IVA per spese relative alla Consulenza tecnica di parte;

Belluno, 30 settembre 2017

Il Giudice

Dott. Paolo Velo

